



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 11 del 7 Agosto 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE n. 33/A FIGC inerente i criteri di tesseramento calciatori extracomunitari;

COMUNICATO UFFICIALE n. 35/A FIGC inerente la modifica CU 222/A – differimento termini art. 113 e 117

Professionisti;

COMUNICATO UFFICIALE n. 36/A FIGC inerente la modifica CU 229/A – differimento termini art. 113 e 117 Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE n. 44/A FIGC inerente la deroga art. 72 N.O.I.F. S.G.S.;

COMUNICATO UFFICIALE n. 45/A e 46/A FIGC inerente la modifica artt. 34 e 94 quinquies e art. 31 Regolamento L.N.D.;

COMUNICATO UFFICIALE n. 53/A FIGC inerente il Regolamento LND per ripescaggi in Lega Pro e Regolamento LND art. 49, comma 1, lett. C) delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE n. 54/A FIGC inerente la modifica art. 72 NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE n. 56/A FIGC inerente l'appendice accordo FIGC – Federazione Sammarinese.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

MANCATA ISCRIZIONE

Il Consiglio Direttivo, preso atto della mancata iscrizione delle sotto elencate società al competente Campionato, delibera l'esclusione delle stesse e concede la facoltà di produrre domanda di partecipazione ad un Campionato di categoria inferiore (I^a, II^a o III^a categoria) e/o ai campionati indetti dal Settore Giovanile e Scolastico entro il 3 settembre 2020, caso contrario le stesse verranno dichiarate inattive:

913818 A.S.D. F.C. CALCIO ACRI
945621 A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016
933876 A.S.D. VILLESE ACCADEMY

di Acri
di Rogliano
di Villa San Giovanni

CAMPIONATO ECCELLENZA

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta, ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

ORGANICO CAMPIONATO

aventi diritto:

1.	6100	A.S.D.	BELVEDERE 1963	di	Belvedere Marittimo
2.	66113	A.S.D.	BOCA NUOVA MELITO ADMO	di	Reggio Calabria
3.	610148	A.S.D.	BOVALINESE 1911	di	Bovalino
4.	610668	A.S.D.	CORIGLIANO CALABRO	di	Corigliano Rossano
5.	610079	A.S.D.	COTRONEI 1994	di	Cotronei
6.	74898	A.S.D.	GALLICO CATONA F.C.	di	Reggio Calabria
7.	23560	F.C.	ISOLA CAPO RIZZUTO	di	Isola Capo Rizzuto
8.	940709	A.C.	LOCRI 1909	di	Locri
9.	951362	A.C.D.	MORRONE	di	Cosenza
10.	69288	U.S.	PALMESE A.S.D.	di	Palmi
11.	36310	U.S.D.	PAOLANA	di	Paola
12.	58807	A.S.D.	REGGIOMEDITERRANEA	di	Reggio Calabria
13.	64063	A.S.D.	SAMBIASE LAMEZIA 1923	di	Lamezia Terme
14.	79953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912	di	Scalea
15.	63017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975	di	Sersale
16.	933092	AGS.D.	SORIANO 2010	di	Soriano Calabro
17.	918077	A.S.D.	STILESE A TASSONE	di	Stilo
18.	947704	A.S.D.	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	di	Lamezia Terme

Si trascrive di seguito la graduatoria delle altre Società non aventi diritto di partecipazione al Campionato di Eccellenza che hanno proposto domanda di ammissione non accolta per mancanza di posti disponibili:

610551	A.S.D.	TREBISACCE	Punti	139
945236	U.S.	GIOIOSA JONICA A.S.D.	Punti	131
930100	A.S.D.	ROSSANESE	Punti	110

CAMPIONATO PROMOZIONE

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande di iscrizione e la documentazione prodotta, ha deliberato di ammettere le sotto elencate Società:

ORGANICO CAMPIONATO

aventi diritto:

1.	69594	U.S.D.	AFRICO	di	Africo
2.	610280	A.C.D.	BAGNARESE	di	Bagnara Calabra
3.	937972	A.S.D.	BORGO GRECANICO MELITENSE	di	Melito Porto Salvo
4.	7670	A.P.D.	BRANCALEONE	di	Brancaleone
5.	941978	U.S.D.	CACCURESE	di	Caccuri
6.	74689	POL.	CARAFFA	di	Caraffa di Catanzaro
7.	932928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS	di	Cassano Allo Jonio
8.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
9.	935195	A.S.D.	CITTA DI ACRÌ 2020	di	Acri
10.	917482	A.S.D.	COMPENSORIO ARCHI CALCIO	di	Reggio di Calabria
11.	65455	A.S.D.	CUTRO	di	Cutro
12.	933116	A.S.D.	D.B. ROSSOBLU	di	Montalto Uffugo
13.	914702	A.S.D.	FILOGASO	di	Filogaso
14.	915567	A.S.D.	GARIBALDINA	di	Soveria Mannelli
15.	34040	A.S.D.	GIOIESE 1918	di	Gioia Tauro
16.	945236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD	di	Grotteria
17.	915570	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	di	Amendolara
18.	931369	A.S.D.	LUDOS RAVAGNESE CALCIO	di	Reggio Calabria
19.	914999	A.S.D.	MELICUCCO CALCIO	di	Melicucco



20.	936386	U.S.D.	MONASTERACE CALCIO	di	Monasterace
21.	939011	A.S.D.	PARGHELIA CALCIO	di	Parghelia
22.	938447	A.S.D.	PRAIATORTORA	di	Praia a Mare
23.	73166	N.S.D.	PROMOSPORT	di	Lamezia Terme
24.	941465	F.C.D.	REAL SANT AGATA	di	Sant'Agata di Esaro
25.	934830	F.C.D.	ROMBIOLESE	di	Rombiolo
26.	930100	A.S.D.	ROSSANESE	di	Corigliano Rossano
27.	60668	A.S.D.	SAN FILI 1926	di	San Fili
28.	936408	A.S.D.	SAN GIORGIO 2012	di	Reggio Calabria
29.	947109	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	di	Catanzaro
30.	610551	A.S.D.	TREBISACCE	di	Trebisacce
31.	70464	A.S.D.	VALLATA DEL TORBIDO	di	Mammola
32.	947687	A.S.D.	VILLAGGIO EUROPA	di	Rende

Si trascrive di seguito la graduatoria delle altre Società non aventi diritto di partecipazione al Campionato di Promozione che hanno proposto domanda di ammissione non accolta per mancanza di posti disponibili:

66135	U.S.	SCANDALE	Punti	95	Prioritaria art.2 comma 3 – cfr.C.U. 163
610744	A.C.D.	CAMPORA	Punti	80	Prioritaria art.2 comma 3 – cfr.C.U. 163
947845	U.S.D.	CINQUEFRONDESE	Punti	50	Prioritaria art.2 comma 3 – cfr.C.U. 163
934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA	Punti	78	
931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO	Punti	71	
945998	A.S.D.	ROCCA DI NETO 1966	Punti	68	
920056	A.S.D.	SILLANUM 2007 (ora Mangone Calcio)	Punti	58	

COMPOSIZIONE GIRONI

Girone "A"

U.S.D. CACCURESE
A.S.D. CASSANO SYBARIS
A.C.D. CITTA AMANTEA 1927
A.S.D. CITTA DI ACRÌ 2020
A.S.D. CUTRO
A.S.D. D.B. ROSSOBLU
A.S.D. GARIBALDINA
A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S.
A.S.D. PRAIATORTORA
N.S.D. PROMOSPORT
F.C.D. REAL SANT AGATA
A.S.D. ROSSANESE
A.S.D. SAN FILI 1926
A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO
A.S.D. TREBISACCE
A.S.D. VILLAGGIO EUROPA

Girone "B"

U.S.D. AFRICO
A.C.D. BAGNARESE
A.S.D. BORGO GRECANICO MELITENSE
A.P.D. BRANCALEONE
POL. CARAFFA
A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO
A.S.D. FILOGASO
A.S.D. GIOIESE 1918
U.S. GIOIOSA JONICA ASD
A.S.D. LUDOS RAVAGNESE CALCIO
A.S.D. MELICUCCO CALCIO
U.S.D. MONASTERACE CALCIO
A.S.D. PARGHELIA CALCIO
F.C.D. ROMBIOLESE
A.S.D. SAN GIORGIO 2012
A.S.D. VALLATA DEL TORBIDO

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2020/2021, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- preso atto che, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, il Consiglio Federale ha deliberato di prorogare, per il settore professionistico, al 31 agosto 2020 la durata della stagione sportiva 2019/2020, fissando al 1° settembre 2020 l'inizio della stagione sportiva 2020/2021;
- preso altresì atto di quanto disposto con C.U. n. 228/A del 22 giugno 2020;
- ritenuto opportuno assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2020 o scadrà al 31 agosto 2020, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente provvedimento;

2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2017.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020 non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avranno uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021 che, alla data del 31 agosto 2020, avranno due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore professionista di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore professionista di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30 giugno 2020 o scadrà al 31 agosto 2020, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l'abbia acquisita dal 31 gennaio 2020 alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2017.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2020/2021 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2020/2021, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2020/2021 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2019/2020.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 31 agosto 2020 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere

per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;

- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 i calciatori con cittadinanza britannica saranno considerati cittadini di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e pertanto per il loro tesseramento dovranno applicarsi le norme di cui al presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l'effetto, l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;
- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e termini diversi di conclusione degli stessi;
- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;
- atteso che, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, così come per far fronte alle legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell'attività didattica dei giovani, sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da "professionista" da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di Serie D, di cui all'art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei contratti da "professionista" per i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con società dilettantistiche, di cui all'art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;
- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i tesserati all'11 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

- a) di modificare il punto 5. del Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. **Variazioni di tesseramento**

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto risolto ai sensi dell'art. 117 N.O.I.F.:

- martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Società dal Campionato Serie C della stagione 2019/2020 al campionato Serie D, può essere sottoscritto:

- *da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l'effetto, l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;
- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e termini diversi di conclusione degli stessi;
- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;
- atteso che, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, così come per far fronte alle legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell'attività didattica dei giovani, sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da "professionista" da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di Serie D, di cui all'art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei contratti da "professionista" per i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con società dilettantistiche, di cui all'art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;
- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i tesserati all'11 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

- a) di modificare i punti 1. e 8. del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

1. Variazioni di tesseramento

- c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

- c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista l'istanza del Settore Giovanile e Scolastico FIGC di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile, di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della stagione una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020.;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1 Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis . Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. **Al campionato Primavera Femminile è consentita**, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile

. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici **maggiorenni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre**, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>
<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno</p>	<p>3. INVARIATO</p>

<p>ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p>	
<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>	<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>
<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>	<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>

<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria-“Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, 	<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. - Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria-“Under 19” e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza,
---	---

<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3^a categoria – “Under 19”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>	<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p>- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3^a categoria – “Under 19”, nonché all’attività e alle gare nella categoria di base ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>
---	---

<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie 	<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie
--	--

<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>	<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>
--	--

<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>	<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>
<p>5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva</p>	<p>9. INVARIATO</p>

omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.	
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visti ed esaminati i testi del Regolamento L.N.D. per l'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2020/2021 e del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare il Regolamento L.N.D. per l'integrazione dell'organico del Campionato Serie C 2020/2021 nel testo allegato sub A) ed il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. nel testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO SERIE C

Ai fini dell'integrazione dell'organico del Campionato Serie C stagione sportiva 2020/2021, si riportano di seguito i criteri per la formulazione della graduatoria delle Società del Dipartimento Interregionale.

- 1) Le nove squadre classificatesi al secondo posto di ciascun girone al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020 saranno inserite in una graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
 - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020;
 - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
 - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- 2) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all'allegato A), l'organico del Campionato di Lega Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre classificatesi dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
 - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020;
 - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
 - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatesi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la squadra meglio classificata fra i gironi a cui hanno partecipato le società con uguale media punti. Persistendo ancora parità prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF

Si riportano i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini delle sostituzioni prevista all'art. 49, lett. c) comma 1 delle NOIF, che avverrà nel seguente modo:

- 1) squadra classificatasi al secondo posto nel girone della società promossa al Campionato di Serie C stagione 2020/2021 rinunciataria o non ammessa;
- 2) nel caso in cui la squadra di cui al punto 1) rinunci o non sia ammessa, si formerà una graduatoria composta dalle altre otto squadre classificatesi al secondo posto in classifica in ciascun girone al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
 - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020;
 - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
 - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

- 3) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all'allegato A), l'organico del Campionato di Lega Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre, che presenteranno domanda, classificatesi dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori:
 - media punti al momento dell'interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020
 - bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al primo posto di ciascun girone;
 - bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso "Giovani D valore" al secondo e al terzo posto di ciascun girone.

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/A

Si rende noto il testo dell'Appendice all'Accordo di Cooperazione Tecnica e Sportiva siglato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, come da allegato al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

**APPENDICE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA E SPORTIVA STIPULATO
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E LA FEDERAZIONE
SAMMARINESE GIUOCO CALCIO IN DATA 10 AGOSTO 2018**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno

TRA

la **Federazione Italiana Giuoco Calcio**, con sede legale in Roma (RM), Via Gregorio Allegri 14, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Gabriele Gravina - d'ora in poi F.I.G.C.,

E

la **Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**, con sede legale in San Marino (RSM), Strada di Montecchio n. 17, che interviene nel presente atto a mezzo del proprio legale rappresentante/Presidente Marco Tura - d'ora in poi F.S.G.C.,

PREMESSO CHE

- la F.I.G.C. e la F.S.G.C. in data 10 agosto 2018 stipulavano un Accordo di cooperazione tecnica e sportiva;
- lo stesso veniva pubblicato in data 13.11.2018 dalla F.I.G.C. in allegato al C.U. n. 8/A e dalla F.S.G.C. con C.U. n. 22;
- all'art. 13 comma 2 l'Accordo prevede che *“Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di approvazione/entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo all'articolo 11”*;
- è intenzione delle Parti modificare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 4, l'art. 11, l'art. 12 comma 1 e l'art. 13 comma 2 dell'Accordo;

Tutto quanto sopra premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, che costituisce "Appendice" al richiamato Accordo

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

I. L'art. 4 (SAN MARINO ACADEMY) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

"La società SAN MARINO ACADEMY, (matr. FIGC n. 630293) ha la propria sede legale nella Repubblica di San Marino (RSM), presso la Federazione Sammarinese Gioco Calcio – Strada Montecchio n. 17.

La SAN MARINO ACADEMY ha come scopo principale lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva - ed in particolare del calcio giovanile - esercitata in accordo e sotto il controllo della Federazione Sammarinese.

La SAN MARINO ACADEMY è società affiliata alla F.I.G.C. e tessera calciatori tra i 10 ed i 19 anni e calciatrici di ogni età, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tesseramento e trasferimento dei calciatori."

La Società ha come fine primario quello di consentire ai giovani calciatori e alle calciatrici sammarinesi di svolgere attività calcistica. Tenuto conto della carenza, nel territorio sammarinese, di attività nel settore femminile e giovanile, la SAN MARINO ACADEMY partecipa alle competizioni organizzate dalla F.I.G.C., al fine di consentire lo sviluppo del calcio femminile e giovanile sammarinese.

II. L'art. 5 (TESSERAMENTO ATLETI/E) comma 4 dell'Accordo si intende modificato come segue:

"Tenuto conto delle particolari esigenze derivanti dalle dimensioni dell'attività organizzata nell'ambito della Federazione Sammarinese viene pattuita una ulteriore deroga all'art. 40quater, comma 2, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (il quale prevede "i calciatori/calciatrici "non professionisti" trasferiti all'estero e residenti in Italia possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società.").

In virtù di detta deroga i calciatori/calciatrici non professionisti, trasferiti da società italiana e tesserati tramite CTI per una società sammarinese, potranno ritrasferirsi in Italia nel corso della

stessa Stagione Sportiva e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento alla F.S.G.C., entro e non oltre il termine annualmente stabilito dal Consiglio Federale della F.I.G.C., fermo restando il rispetto dell'art. 5, comma 3, del Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori.

In ogni caso, si evidenzia come la presente convenzione disciplini e preveda deroghe esclusivamente in relazione a calciatori dilettanti, rimanendo invariata la regolamentazione tipica dei calciatori professionisti."

III. L'art. 11 (TRASMISSIONE ACCORDO) dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. La F.I.G.C. e la F.S.G.C. si impegnano a trasmettere copia del presente Accordo alla F.I.F.A. ed alla U.E.F.A. per opportuna presa visione, in ossequio alle precisazioni all'uopo fornite dalla FIFA con nota del 27.09.18.

2. Le due Federazioni Nazionali si impegnano, altresì, a trasmettere copia del presente Accordo ai propri Comitati Olimpici Nazionali, C.O.N.I. e C.O.N.S..

IV. L'art. 12 (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA' ACCORDO) comma 1 dell'Accordo si intende modificato come segue:

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione su apposito Comunicato Ufficiale, sia da parte della F.I.G.C. sia da parte della F.S.G.C..

V. L'art. 13 (MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ACCORDO) comma 2 dell'Accordo si intende modificato come segue:

2. Le modifiche e le integrazioni al presente Accordo dovranno risultare da appendice redatta per iscritto dalle due Federazioni e seguiranno l'iter di entrata in vigore/validità previsto per il presente Accordo agli articoli 11 e 12.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.I.G.C.
Gabriele Gravina
Presidente

F.S.G.C.
Marco Tura
Presidente